

ALTRI INDIRIZZI SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 42/2017
RELATIVAMENTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA

LINEE GUIDA DEL 03/05/2018

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
1. CORSI DI AGGIORNAMENTO E ATTIVITA' FORMATIVE	Pag. 3
1.1. Soggetti abilitati a organizzare il corso di aggiornamento in acustica	Pag. 3
1.2. Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica	Pag. 3
1.3. Indirizzi alle Regioni per la valutazione delle istanze di accredito dei corsi di aggiornamento	Pag. 4
1.4. Registro delle ore di formazione	Pag. 5
1.5. Obbligo di formazione e contabilizzazione delle ore	Pag. 5
2. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI	Pag. 5
3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 42/2017	Pag. 6
4. REGIME TRANSITORIO (ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 42/2017)	Pag. 6
5. ART. 24, COMMA 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 42/2017 E FUNZIONI DI CONTROLLO	Pag. 7

PREMESSA

Le presenti linee guida integrano alcuni aspetti non considerati nelle linee guida predisposte dal Tavolo tecnico di coordinamento per i corsi abilitanti, con specifico riferimento ad alcuni temi non affrontati nel corpo delle suddette linee guida, di seguito elencati:

- Corsi di aggiornamento e attività formative;
- Verifica delle dichiarazioni dei candidati;
- modalità di applicazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017;
- Regime transitorio (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017);
- Art. 24, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 42/2017 e funzioni di controllo.

Allo scopo di monitorare a livello nazionale la qualità del sistema di aggiornamento e la conformità didattica dei corsi, nonché per le finalità di cui al punto 3 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 42 del 2017 (emissione dei pareri richiesti dalle Regioni), il Tavolo adotta le presenti linee guida. Le stesse sono rivolte anche ai richiedenti per predisporre la documentazione completa ed idonea al buon esito dell'istruttoria regionale.

1. Corsi di aggiornamento e attività formative

1.1. Soggetti abilitati a organizzare il corso di aggiornamento in acustica

I corsi di aggiornamento alla professione di tecnico competente in acustica, al pari di quelli abilitanti, sono tenuti da:

- a. università;
- b. enti di ricerca;
- c. istituti di ricerca;
- d. albi professionali;
- e. collegi professionali;
- f. ordini professionali;
- g. soggetti idonei alla formazione.

Gli enti o gli istituti di ricerca sono quelli previsti dalla legge e quelli formalmente riconosciuti dalle Regioni attraverso proprie norme.

I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione di cui al punto g), che possono essere autorizzati all'erogazione dei corsi abilitanti, sono quelli riconosciuti dai sistemi di accreditamento regionali o nazionali.

1.2. Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica

Il corso di aggiornamento è riconosciuto e, dunque, accreditato dalla Regione in cui è organizzato (ossia nella Regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni).

Nel caso in cui gli organizzatori volessero ripetere un corso di aggiornamento che ha già ottenuto il parere favorevole da una Regione, devono in ogni caso ripresentare domanda alle Regioni di volta in volta interessate dallo svolgimento delle nuove edizioni. Le Regioni in fase istruttoria potranno utilizzare proficuamente, previa verifica dei contenuti e delle modalità di svolgimento del nuovo corso di aggiornamento, i pareri acquisiti precedentemente.

I corsi di aggiornamento previsti per il mantenimento della qualifica di tecnico competente in acustica possono essere svolti **solo** previa istruttoria e accredito delle Regioni in cui i corsi vengono esperiti. **Non vi è obbligo della richiesta del parere al Tavolo tecnico nazionale.**

Le Regioni comunicano al Ministero dell'Ambiente i corsi autorizzati e i loro programmi, attraverso i canali ufficiali regionali (via mail all'indirizzo di posta elettronica RIN-4@minambiente.it o per PEC all'indirizzo DGRIN@pec.minambiente.it) compilando a latere della documentazione il modulo allegato alla presente.

1.3. Indirizzi alle regioni per la valutazione delle istanze di accredito dei corsi di aggiornamento

I principi a cui attenersi da parte delle Regioni nella valutazione preventiva sono:

1. idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2017 per i corsi per tecnici competenti in acustica di cui al punto 1.1 delle linee guida dei corsi abilitanti;
2. idoneità del numero dei discenti a garantire la corretta fruizione del corso. In linea con ciò non possono essere ammessi più di 50 discenti a corso;
3. svolgimento di prove scritte di verifica con non meno di 4 domande per ora di lezione, a cui può presenziare un rappresentante della Regione o un suo delegato al fine dell'eventuale verifica. Gli organizzatori devono comunicare [a chi? Specificare] i nominativi di coloro che abbiano superato la prova e ne attestano i risultati;

4. per i relatori e i docenti valgono le stesse regole applicabili ai docenti dei corsi di formazione, in merito alla valutazione dei curricula effettuata per i corsi abilitanti. Il 50% dei docenti dei corsi di aggiornamento deve essere iscritto all'albo dei tecnici competenti in acustica;
5. i corsi devono prevedere almeno il 30% delle ore complessive dedicato ad esercitazioni o esecuzione di test simulati. Deve essere garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti trattati nel corso/seminario.

1.4. Registro delle ore di formazione

Le Regioni adottano un proprio registro delle ore di formazione acquisite dai tecnici competenti in acustica residenti nella Regione stessa e lo aggiornano costantemente al fine di ottemperare a quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 42/2017.

Le Regioni trasmettono al Ministero dell'Ambiente i dati relativi alle ore di formazione entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite il canale telematico rubricato come ENTECA.

1.5. Obbligo di formazione e contabilizzazione delle ore

Ai tecnici iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo di acquisire 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e poi cancellazione dall'elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).

Tale obbligo decorre per ciascun iscritto dalla data di pubblicazione nell'elenco stesso.

Le ore di lezione rilevanti ai fini del conteggio delle ore di formazione sono quelle di docenza diretta in aula. Nel caso di corsi con collegamenti in videoconferenza deve essere possibile l'interazione diretta tra docenti e discenti e deve essere prevista la presenza di un tutor nella sede dove vengono ricevute le immagini. Non è ammesso l'aggiornamento in e-learning.

Le seguenti attività, poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparati alle attività formative per un massimo di 15 ore (in 5 anni):

- a. le attività di docenza ai corsi di aggiornamento;

- b. le attività di insegnamento in corsi preparatori di cui al comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 42/2017.

2. Verifica delle dichiarazioni dei candidati

Le Regioni sono tenute a verificare nelle modalità di legge la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati con particolare riferimento ai casi riconducibili alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 22, d.lgs. n. 42/2017, richiedendo documenti alle relative Università sia pubbliche che private equiparate e, nel caso di Università private, previa verifica, presso il MIUR, del possesso delle relative specifiche autorizzazioni per il settore curriculare nelle materie tecnico scientifiche. La documentazione acquisita deve dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese con particolare riferimento al numero dei crediti formativi universitari conseguiti e alla coincidenza tra i corsi/insegnamenti seguiti e i moduli previsti dall'allegato 2, parte B, del d.lgs. n. 42/2017.

In ogni caso master o insegnamenti antecedenti alla data di emanazione del d.lgs. n. 42/2017 dovranno essere valutati molto attentamente, giacché si presuppone che difficilmente i programmi siano rispondenti ai contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all'allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017. In ogni caso, al fine dell'iscrizione nell'elenco nazionale in parola, non possono essere valutati i crediti formativi universitari in master o insegnamenti o dottorati conseguiti dai candidati in anni antecedenti al 2012.

3. Modalità di applicazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017

Con riguardo a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25, d.lgs. n. 42/2017, le Regioni possono concedere l'estensione dei corsi abilitanti iniziati nel 2016 conclusi o meno al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto. Tuttavia tali corsi, fermo restando la restrizione del titolo di studio di cui all'allegato A, dovranno essere integrati al fine di conseguire le caratteristiche minime previste dal succitato decreto, con particolare riferimento alle ore di e-learning, alle lezioni frontali, alle esercitazioni pratiche, all'esame finale con la presenza di un membro esterno indicato dalle Regioni e, comunque, previa acquisizione del parere del Tavolo tecnico.

4. Regime transitorio (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017)

Relativamente al comma 2 dell'art. 22, d.lgs. n. 42/2017, fermo restando le condizioni ivi espresse, alle Regioni è data facoltà di applicare tale regime transitorio anche ai laureati in discipline tecnico scientifiche, *ex* DPCM 31/03/1998, non già ricomprese nell'elenco dell'Allegato 2 parte A del

citato d.lgs. 42/2017, giacché l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa è ormai consolidato nel ritenere che il possesso di un titolo di studio superiore sia assorbente rispetto ad un titolo di grado inferiore.

Per entrambe le categorie di candidati, diplomati o laureati non ricompresi nell'elenco dell'Allegato 2 succitato, la definizione della quantità necessaria di lavori da effettuarsi ogni anno, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di una pubblica amministrazione, resta in capo alle Regioni.

Per la categoria dei laureati in parola la frequentazione con profitto dei corsi non abilitanti, accreditati dalle Regioni ai sensi del DPCM 31/03/1998, sostituisce uno dei quattro anni di affiancamento previsti.

Per entrambe le categorie di candidati, diplomati o laureati, l'inizio dell'attività di affiancamento coincide con il primo lavoro svolto di cui il candidato fornisca comprovata documentazione.

5. Art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2017 e funzioni di controllo

Relativamente alle funzioni di controllo previste dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dai suoi decreti attuativi, nonché dalle relative leggi regionali, tali funzioni all'interno della Pubblica Amministrazione restano di esclusiva competenza dei tecnici competenti in acustica.

Dal combinato disposto dell'art. 21, comma 6, e dell'art. 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2017, discende che i dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 21 del medesimo decreto, che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della succitata Legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza solo se in servizio continuato a partire da una data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Diversamente le funzioni di controllo in parola, all'interno della Pubblica Amministrazione, restano di esclusiva competenza dei tecnici competenti in acustica.